



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE FEDERALE D'APPELLO

N.R.G. 3/2020

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 giugno 2020, la Corte d'Appello Federale così composta:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Fabio Pennisi	Componente
Avv. Lorenzo Aureli	Componente Relatore

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento instaurato con reclamo in appello presentato dal Sig. Guglielmo Canino, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Gattuso per delega in calce al reclamo in appello e domiciliato presso il suo studio sito in Palermo alla Via Terrasanta n. 17, proposto in data 11 marzo 2020, , avverso la decisione emessa dal Tribunale Federale di Appello del 24 febbraio 2020, con la quale era stata irrogata al Sig. Guglielmo Canino la sanzione dell'avvertimento - diffida ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a) dello Regolamento di Giustizia UITS.

FATTO

1 - Con atto trasmesso al Tribunale Federale in data 4 dicembre 2019 la Procura Federale - in seguito all'esposto datato 6 giugno 2019, e successive integrazioni, presentato dal Commissario Straordinario della Sezione di Palermo, Dott. Antonino Troia - deferiva il sig. Guglielmo Canino, in qualità di componente del Consiglio Direttivo, a titolo di responsabilità omissiva, per *“non aver vigilato affinché gli atti posti in essere dal Presidente Sezionale e dai Sig.ri Gaspare Galante e Grazia Canino non fossero perpetrati”*

In particolare, la Procura federale rilevava che il sig. Guglielmo Canino e i sig.ri Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Maria Ventimiglia e quali componenti del *“dissolto Consiglio Direttivo avrebbero dovuto vigilare*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



acchè le condotte sopra descritte non si perpetrassero insorgendo contro le stesse per mezzo degli strumenti predisposti dall'Ordinamento Sportivo".

La Procura Federale chiedeva quindi di applicarsi nei confronti del sig. Guglielmo Canino la più moderata sanzione dell'avvertimento per aver il medesimo *"a più riprese, trasmesso numerosi esposti riguardanti alcune delle condotte contestate"*.

2 - Con ordinanza ex art. 34 lett. c) del Regolamento di Giustizia, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione e discussione del procedimento per il giorno 14 gennaio 2020.

3 - A tale udienza partecipava in prima persona il sig. Guglielmo Canino attesa l'assenza di una difesa tecnica.

4- Il Tribunale - valutate le istanze formulate dalle altre parti presenti in udienza - a scioglimento della riserva assunta sul punto dichiarava la tardività della memoria depositata in data 13 gennaio 2020 a mezzo pec dal deferito sig. Guglielmo Canino Canino, rilevava l'inammissibilità della costituzione perché priva di difesa tecnica ma riteneva, comunque, di disporre l'audizione del predetto sulle circostanze relative alla sua partecipazione in veste di ricorrente nel giudizio al TAR Sicilia-Palermo concluso con sentenza n. 2045 del 1999 ai sensi dell'art. 34, lett. h), co. 1 del Regolamento di Giustizia UITS.

5 - Nel corso dell'audizione disposta dal Tribunale il reclamante riferiva *"di essersi limitato a firmare la procura ai propri difensori per presentare il ricorso avanti al TAR Sicilia-Palermo contro il provvedimento del Prefetto di Palermo di diniego della licenza prefettizia di vice direttore ed istruttore di tiro" (...); "di non aver avuto alcuna comunicazione dell'esito del ricorso al TAR e di non aver mai svolto per la Sezione TSN di Palermo l'attività di vice direttore ed istruttore di tiro che invece veniva svolta dal sig. Emilio Galante, dal sig. Gaspare Galante e dalla Sig.ra Grazia Canino la quale è mia sorella" (...); "di aver svolto attività di natura amministrativa per la Sezione TSN di Palermo come contratto di lavoro . Il ricorso al TAR è stato seguito da Galante Emilio ed io non ho ricevuto alcuna richiesta di pagamento da parte dei miei difensori. Preciso che i registri delle armi fino al 2013, prima della presidenza Sinagra, venivano tenuti dai Sigg. Galante Emilio e Galante Gaspare"*.

L'odierno reclamante precisava poi che *"nel 2015 in occasione dell'assemblea dei soci della sezione mi sono reso conto che qualcosa non tornava nella gestione della sezione e quindi ho ritrovato all'epoca il ricorso*



presentato al TAR e mi sono attivato per avere notizie della vicenda attraverso lo studio degli avvocati che mi avevano assistito all'epoca i quali mi avevano trasmesso i riferimenti per poter estrarre la copia del ricorso al Tar. Non so se la sentenza è stata impugnata avanti al CGA.”.

6 - Il Tribunale rinviava la trattazione dell'affare all'udienza del 28 gennaio 2020 e si riservava per la decisione concedendo termine alle parti sino al 4 febbraio per il deposito di note conclusive senza ulteriori allegazioni documentali.

7 - Con sentenza n. 7/2019 il Tribunale Federale accoglieva la richiesta della Procura Federale con la seguente motivazione: *“quanto ai sig.ri [...] e Guglielmo Canino, all'epoca dei fatti componenti del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Palermo, atteso il ruolo rivestito e l'arco temporale nel corso del quale sono state commesse le infrazioni, giustifica la misura delle sanzioni richieste, dovendosi evidenziare, con riferimento alla posizione del deferito Guglielmo Canino, la rilevanza del comportamento dissociativo posto in essere dal medesimo rispetto agli altri componenti e al Presidente della Sezione”.*

Quindi il Tribunale Federale comminava al sig. Guglielmo Canino la sanzione dell'avvertimento - diffida, ex art. 7, co. 2, lett. a) del Regolamento di Giustizia UITS.

8 - Il Sig. Guglielmo Canino presentava formale reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale, chiedendo l'annullamento della stessa in quanto:

a) sarebbe stata evidente la violazione dei principi fondamentali del diritto alla difesa del deferito Guglielmo Canino sotto diversi profili. Tali violazioni avrebbero impedito al reclamante di poter conoscere tutti gli elementi posti a proprio carico, la loro genesi procedurale e di potere, quindi, articolare e svolgere le proprie difese in maniera piena ed efficace;

b) sarebbe risultata palesemente lesiva di ogni diritto di difesa e del giusto processo la circostanza che all'udienza del 14 gennaio 2020 di trattazione del procedimento disciplinare sarebbe stato impedito, non soltanto l'esercizio della difesa al Sig. Guglielmo Canino, ma addirittura la mera presenza alla discussione del procedimento che lo riguardava;

c) nel merito:

- apparirebbe *“immediatamente contraddittorio l'affermazione della responsabilità disciplinare del Canino*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



sulla pretesa condotta omissiva, nonostante il suo comportamento dissociativo posto in essere: se vi è dissociazione rispetto un'omissione e addirittura un comportamento attivo non si comprende bene quale sia l'addebito concretamente mosso”;

- il provvedimento impugnato disconoscerebbe “preliminarmente che il procedimento disciplinare a carico degli altri incolpati trae origine dall’esposto del 12.07.2017 di cui ne è la logica conseguenza. Infatti, proprio con quell’esposto il Sig. Canino, pur non ricoprendo alcuna carica sezionale, ha messo a conoscenza i massimi Organi federali dell’esistenza della sentenza del TAR Sicilia, invitando tali Organi ad effettuare tutte le verifiche del caso”;

- dopo la ratifica della UITS alla carica di Consigliere del 20 marzo 2018, il Canino si sarebbe “immediatamente attivato per esercitare le attribuzioni di Consigliere così come normato dallo Statuto, informando la UITS sulle condotte del Presidente della Sezione e del Consiglio Direttivo, in palese violazione dello Statuto; ma il presidente in carica e tutto il Consiglio Direttivo hanno sempre impedito di esercitare ogni azione di controllo sulla gestione della Sezione TSN di Palermo non rispondendo ad alcuna richiesta di informazioni, non convocandolo in alcuna riunione del consiglio direttivo e tenendolo fisicamente a distanza dalla sede della Sezione attraverso una serie di sospensioni cautelari con cadenza mensile, tutte impuginate ed accolte dinanzi alla UITS (si allegano i provvedimenti pubblicati)”;

- al sig. Guglielmo Canino, con le condotte sopra riportate di cui gli Organi federali avrebbero avuto piena conoscenza, sarebbe “stato materialmente impedito di poter esercitare qualsiasi attività di verifica, controllo o comunque qualsiasi facoltà e potere attribuitogli dalla carica di Consigliere e nonostante l’ulteriore invio di comunicazioni ed esposti su tali circostanze”;

- sarebbe insussistente la condotta omissiva avendo il sig. Canino “sempre rassegnato e denunciato agli Organi federali ogni inadempienza, condotta non corretta, fatto rilevante anche al di là ed ancor prima di assumere la carica di consigliere del direttivo della Sezione di Palermo, e le circostanze che non sono state eventualmente rassegnate dal Canino sono riferibili a fatti per i quali non ha mai avuto conoscenza (perché gli è stata impedita, nonostante tutti i suoi sforzi) degli elementi in punto di fatto che potessero far ritenere la ricorrenza delle condotte in contestazione da altri perpetrate”.



9 - Il Presidente della Corte d'Appello Federale, Avv. Bernardo De Stasio, con provvedimento del 28 maggio 2020 fissava l'udienza di trattazione e discussione in camera di consiglio non partecipata, con trattazione scritta, per il giorno 16 giugno 2020, nel rispetto delle procedure temporanee di svolgimento delle udienze approvate dall'UITS in data 26 maggio 2020 con prot. n. 4566.

Contestualmente, il Presidente autorizzava le parti a depositare e/o far pervenire entro il giorno dell'udienza memorie, indicare mezzi di prova, produrre documenti.

10 - Con memoria inviata a mezzo pec costituiva la Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno deducendo:

a) che *“tutta la documentazione facente parte del fascicolo è stata offerta in comunicazione e depositata. L'Ufficio Giuridico Istituzionale non ha mai opposto al Sig. Guglielmo Canino alcun divieto di accesso al fascicolo”*;

b) *“che il Tribunale ha correttamente ritenuto inammissibile sua costituzione dell'appellante e ciò è avvenuto coerentemente alle norme del Regolamento di Giustizia”*;

c) con riferimento ai profili di merito *“che, pur essendo innegabile che il Sig. Guglielmo Canino rientri tra i soci che più hanno tentato di opporsi alle modalità con cui il Sig. Emilio Galante ha condotta la Sezione di Palermo, ciò non lo rende completamente immune da qualsivoglia rimprovero disciplinare. L'appellante è stato membro del Consiglio Direttivo e parte del processo incardinato dinnanzi al T.A.R Sicilia. Ciò significa che dal 1999 egli era al corrente del fatto che gli altri appellanti non potessero esercitare il ruolo di istruttori di tiro poiché privi dei requisiti di legge. Nonostante ciò solo nel 2017 egli ha trasmesso all'UITS la sentenza all'origine del presente procedimento. Una simile condotta seppur lodevole da un certo punto di vista dimostra che per un arco temporale molto lungo egli non abbia svolto correttamente il suo ruolo di membro di un organo sociale dotato, ex art. 27 dello Statuto Sezionale”*.

Di talché - ha osservato altresì la Procura - *“gli elementi che la difesa prende in considerazione al fini di dimostrare l'incolpevolezza dell'appellante, per le ragioni sopra esaminate, possono soltanto giustificare la necessità di applicare una sanzione ridotta per una condotta, comunque, consumata”*.

11 - Con successiva memoria la difesa del sig. Canino contestava le argomentazioni della Procura



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



evidenziando, tra l'altro, che *“il Sig. Guglielmo Canino era impiegato e dipendente della Sezione TSN di Palermo, nonché socio UITS ma non ha mai ricoperto alcuna carica sociale negli organi di amministrazione e controllo della predetta Sezione fino al 23 marzo 2018, data successiva all'esposto con il quale è stato portato a conoscenza degli Organi federali di vigilanza l'esistenza ed il contenuto della sentenza del TAR. Infatti il 23 marzo 2018 con prot. n. 0002592/18 la UITS convalidava l'elezione del Sig. Guglielmo Canino alla carica di consigliere, subentrando nell'elezione al presidente SINAGRA Marco, dichiarato decaduto a seguito di un reclamo presentato il 10/08/2017, subito dopo l'assemblea elettiva dei soci del 4 e 5 agosto 2017”*.

12 - In vista dell'udienza del 16 giugno 2020 le parti depositavano poi note di trattazione con le quali ribadivano le proprie posizioni e contestazioni.

13- All'udienza del 16 giugno 2020, il Collegio rinviava la trattazione all'udienza collegiale non partecipata del 25 giugno 2020, per la disamina delle note di replica depositate dall'appellante.

All'esito della predetta udienza il Collegio assegnava alle parti il termine di cinque giorni per il deposito di memorie conclusive e di successivi tre giorni per il deposito di repliche, riservando la decisione.

MOTIVI

1- Il Collegio in via preliminare ritiene di poter prescindere dalla disamina delle censure in rito sollevate dal reclamante - che comunque si ritengono prive di pregio - in quanto il reclamo risulta fondato nel merito per le ragioni di seguito specificate.

2 - Con la decisione di primo grado il Tribunale Federale ha accolto la richiesta della Procura comminando al reclamante la sanzione dell'avvertimento diffida con la seguente motivazione *“all'epoca dei fatti componenti del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Palermo, atteso il ruolo rivestito e l'arco temporale nel corso del quale sono state commesse le infrazioni”*.

3 - Con il proprio reclamo il sig. Canino impugna tale decisione evidenziando - tra l'altro - che dopo la ratifica della UITS alla carica di Consigliere del 20 marzo 2018 il medesimo reclamante si sarebbe *“immediatamente attivato per esercitare le attribuzioni di Consigliere così come normato dallo Statuto, informando la UITS sulle condotte del Presidente della Sezione e del Consiglio Direttivo, in palese violazione dello Statuto; ma il*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



presidente in carica e tutto il Consiglio Direttivo hanno sempre impedito di esercitare ogni azione di controllo sulla gestione della Sezione TSN di Palermo non rispondendo ad alcuna richiesta di informazioni, non convocandolo in alcuna riunione del consiglio direttivo e tenendolo fisicamente a distanza dalla sede della Sezione attraverso una serie di sospensioni cautelari con cadenza mensile, tutte impugnate ed accolte dinanzi alla UITS (si allegano i provvedimenti pubblicati)";

Secondo la la Procura Federale, viceversa, il sig. Canino - in quanto parte del processo incardinato dinnanzi al TAR Sicilia - sin dal 1999 sarebbe stato al corrente del fatto che gli altri appellanti non avrebbero potuto esercitare il ruolo di istruttori di tiro poiché privi dei requisiti di legge ma avrebbe trasmesso all'UITs la sentenza all'origine del presente procedimento solo nel 2017.

In sostanza - sostiene la Procura Federale - una simile condotta, seppur lodevole da un certo punto di vista, dimostrerebbe che per un arco temporale molto lungo egli non avrebbe svolto correttamente il suo ruolo di membro di un organo sociale dotato, ex art. 27 dello Statuto Sezionale, di poteri e conseguenti responsabilità sull'attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della Sezione.

Orbene, al riguardo è opportuno rilevare che - come precisato dal reclamante e come risulta dalla documentazione versata in atti - il medesimo sig. Guglielmo Canino ha assunto il ruolo di componente del Consiglio Direttivo della Sezione di Palermo a far data dal 23 marzo 2018.

Con nota prot. n. 2592 del 23 marzo 2018, infatti, la Commissione disciplina della UITS non convalidava l'elezione a Consigliere dell'Ing. Marco Sinagra (sino a quel momento Presidente della Sezione) convalidando, viceversa, la nomina a tale incarico dell'odierno reclamante.

A parere del Collegio, dunque, sino a quella data non può rilevarsi in capo al sig. Guglielmo Canino l'omissione di quell'obbligo di vigilanza sugli atti posti in essere dal Presidente Sezionale e dai Sig.ri Gaspare Galante e Grazia Canino ai sensi dell'art. 27 dello Statuto delle Sezioni di Tiro a segno Nazionale che la ricostruzione della Procura Federale e del Tribunale Federale che vi ha aderito hanno addebitato in capo allo stesso.

Risulta agli atti, del resto, che - sebbene con il ritardo rilevato dalla Procura Federale anche rispetto alla data in cui lo stesso reclamante sostiene di essere venuto a conoscenza del testo integrale della sentenza del TAR



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Palermo n. 2045/1999 - in data 17 luglio 2017 (e dunque in un momento antecedente alla data in cui ha assunto la carica di membro del Consiglio Direttivo della Sezione di Palermo dotato dei poteri di vigilanza di cui all'art. 27 dello Statuto) il sig. Canino abbia trasmesso alla UITA la su richiamata sentenza del Giudice amministrativo con la finalità di sollecitare gli organi preposti una valutazione in ordine alla possibile sussistenza di una carenza di trasparenza nei comportamenti gestionali della sezione TSN di Palermo.

Risulta poi altresì agli atti che dalla data del 23 marzo 2018 in cui il sig. Canino ha assunto il ruolo di membro del Consiglio Direttivo della Sezione di Palermo lo stesso reclamante ha tentato di esercitare quei poteri di controllo e vigilanza riconnessi alla sua carica formulando espresse richieste di accesso alla documentazione concernente la gestione della Sezione nonché ponendo in essere una serie di segnalazioni e denunce volte ad evidenziare il comportamento dei membri in carica del medesimo Consiglio direttivo della Sezione di Palermo. A parere di questo Collegio, quindi, non appare condivisibile la ricostruzione secondo cui il sig. Canino - benché membro del Consiglio direttivo dal 2017 - non avrebbe posto in essere quell'attività che lo Statuto gli imponeva.

Né a diverse conclusioni sembra potersi giungere con riferimento alla contestata omessa vigilanza in relazione all'utilizzo dello stand B). Ed invero, sebbene nel corso del procedimento il reclamante abbia dichiarato di aver scoperto la sussistenza di una condizione di non sicurezza del predetto stand grazie all'attività del Commissario Straordinario, occorre rilevare che non solo non vi è prova che il regolamento interno della Sezione TSN all'uso degli stand da tiro fosse stato effettivamente reso pubblico, ma risulta agli atti che con nota del 19.06.2018 il sig. Canino - nella sua qualità di Consigliere della Sezione TSN di Palermo - abbia richiesto (senza successo) al Presidente della medesima sezione il poter avere copia del regolamento per l'uso dello stand di tiro A e del Regolamento per l'uso dello stand di tiro B.

Tali circostanze, unitamente alla già apprezzata rilevanza del complessivo comportamento dissociativo posto in essere dal medesimo reclamante conducono all'accoglimento del reclamo proposto dal sig. Canino.

PQM

La Corte d'Appello Federale, come sopra composta, visti gli artt. 3, 8 e 35 del Regolamento di Giustizia UITA, nonché gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento sportivo del CONI, ritenuta insussistente la responsabilità



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



per l'illecito disciplinare in capo all'appellante, accogli l'impugnazione e per l'effetto annulla la decisione di primo grado del 24 febbraio 2020 con la quale è stata applicata al sig. Guglielmo Canino la sanzione dell'avvertimento - diffida, ex art. 7, co. 2, lett. a) del Regolamento di Giustizia UITS.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Sig. Guglielmo Canino, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS e l'immediata esecuzione.

Roma, 9 luglio 2020

Il Presidente

Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

Avv. Fabio Pennisi

Il Componente Relatore

Avv. Lorenzo Aureli